

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2086}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1978 (Stampato n. 982)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonché degli Accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunità ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 marzo 1978*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, firmati a Bruxelles rispettivamente il 18 gennaio ed il 3 maggio 1977:

A) il 18 gennaio 1977:

1) Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altro, con due Protocolli, Allegati, Atto finale, Dichiarazioni e Scambi di Note;

2) Accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica araba d'Egitto, con Allegato;

3) Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con due Protocolli, Allegati, Atto finale, Dichiarazioni e Scambi di Note;

4) Accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità ed il Regno hascemita di Giordania, con Allegato;

5) Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica araba siriana, dall'altro, con due Protocolli, Allegati, Atto finale, Dichiarazioni e Scambi di Note;

6) Accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del

carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica araba siriana, con Allegato;

B) il 3 maggio 1977:

7) Accordo di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Consiglio delle Comunità europee, da un lato, e la Repubblica libanese, dall'altro, con due Protocolli, Allegati, Atto finale, Dichiarazioni e Scambi di Note;

8) Accordo di cooperazione nei settori di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio tra gli Stati membri di tale Comunità e la Repubblica libanese, con Allegato.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 51, 16, 48, 16, 49, 16, 49 e 15 degli Accordi stessi.

PAGINA BIANCA

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO**

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

*Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord,*

e il Consiglio delle Comunità Europee,

da una parte

il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto,

dall'altra,

PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e l'Egitto,

DECISI a promuovere, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra la Comunità e l'Egitto e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali,

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato,

CONSTATANDO che l'articolo 17 dell'Accordo firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1972 prevede la conclusione di un Accordo su basi ampliate,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Renaat Van Elslande,
Ministro degli Affari Esteri;

Sua Maestà la Regina di Danimarca:

Jens Christensen,
Ambasciatore,
Direttore al Ministero;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:

Hans-Dietrich Genscher,
Ministro federale degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Francese:

Louis de Guiringaud,
Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente dell'Irlanda:

Garret Fitzgerald,
Ministro degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Italiana:

Arnaldo Forlani,
Ministro degli Affari Esteri;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

Gaston Thorn,
Presidente e Ministro degli Affari Esteri
del Governo del Granducato del Lussemburgo;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Max van der Stoel,
Ministro degli Affari Esteri
del Regno dei Paesi Bassi;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anthony Crosland M. P.,
Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Il Consiglio delle Comunità Europee:

Anthony Crosland M. P.,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità Europee,
Segretario di Stato agli Affari Esteri e del Commonwealth, del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Claude Cheysson,
Membro della Commissione delle Comunità Europee;

Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto:

Zakareya Tawfik Abdel-Fattah,
Ministro del Commercio estero della Repubblica araba d'Egitto;

ARTICOLO 1.

Il presente Accordo tra la Comunità e l'Egitto si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le Parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali.

TITOLO I.

COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 2.

La Comunità e l'Egitto instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'Egitto con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

ARTICOLO 3.

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo dell'Egitto;

dell'interesse di concretare azioni integrate con un'utilizzazione convergente di diversi interventi;

dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra l'Egitto ed altri Stati.

ARTICOLO 4.

1. La cooperazione tra la Comunità e l'Egitto si prefigge in particolare quanto segue:

partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dall'Egitto per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Egitto e nell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;

commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Egitto;

cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Egitto soprattutto mediante provvedimenti atti a:

incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Egitto;

favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Egitto e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'Accordo;

agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conformemente al Protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità;

consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati;

cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico;

partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse dell'Egitto ed a qualsiasi attività volta a valorizzare sul posto dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di cooperazione e d'investimento conclusi a tale scopo tra i rispettivi operatori;

cooperazione nel settore della pesca;

incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle Parti;

reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.

2. Le Parti contrenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

ARTICOLO 5.

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'Accordo il Consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.

2. Il Consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è abilitato a presentare decisioni.

ARTICOLO 6.

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Egitto nelle condizioni di cui al Protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria, tenendo conto delle potenzialità di una cooperazione triangolare.

ARTICOLO 7.

Le Parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'Accordo.

TITOLO II.

SCAMBI COMMERCIALI

ARTICOLO 8.

Nel settore commerciale, l'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio degli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio dell'Egitto e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. — PRODOTTI INDUSTRIALI.

ARTICOLO 9.

Fatte salve le disposizioni previste agli articoli 13, 14 e 16, i dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli che figurano nell'Allegato A, vengono eliminati secondo il seguente ritmo:

Calendario	Tasso di riduzione
—	—
Alla data di entrata in vigore dell'Accordo	80%
Dal 1° luglio 1977	100%

ARTICOLO 10.

1. Per ogni prodotto, i dazi di base sui quali le riduzioni previste all'articolo 9 devono essere effettuate sono:

per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto alla data del 1° gennaio 1975, in virtù delle disposizioni dell'Allegato I dell'Accordo tra la Comunità e l'Egitto del 18 dicembre 1972;

per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti dell'Egitto il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 9 vengono applicati arrotondando alla prima decimale.

Fatta salva l'applicazione che la Comunità deve dare all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, del 22 gennaio 1972, per i dazi specifici o da parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, viene applicato l'articolo 9 arrotondando alla quarta decimale.

ARTICOLO 11.

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.

2. Il Regno Unito sostituisce i dazi doganali di carattere fiscale e l'elemento fiscale di tali dazi con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 12.

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità dei prodotti originari dell'Egitto, diversi da quelli elencati nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e da quelli elencati nell'Allegato B, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono eliminate alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

Si applicano all'Egitto le misure di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 7 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

ARTICOLO 14.

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2-6; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'Accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Massimali (in tonnellate)
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <p>A. Oli leggeri:</p> <p style="padding-left: 40px;">III. destinati ad altri usi</p> <p>B. Oli medi:</p> <p style="padding-left: 40px;">III. destinati ad altri usi</p> <p>C. Oli pesanti:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. Oli da gas:</p> <p style="padding-left: 80px;">c) destinati ad altri usi</p> <p style="padding-left: 40px;">II. Oli combustibili:</p> <p style="padding-left: 80px;">c) destinati ad altri usi</p> <p style="padding-left: 40px;">III. Oli lubrificanti ed altri:</p> <p style="padding-left: 80px;">c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della Nota complementare del Capitolo 27</p> <p style="padding-left: 80px;">d) destinati ad altri usi</p>	
27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:</p> <p>A. Propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile</p> <p>B. altri:</p> <p style="padding-left: 40px;">I. Propani e butani commerciali:</p> <p style="padding-left: 80px;">c) destinati ad altri usi</p>	450.000

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Massimali (in tonnellate)
27.12	Vaselina: A. greggia: III. destinata ad altri usi B. altra	
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: c) destinati ad altri usi II. non nominati	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: C. altri: II. non nominati	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	35.000
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	7.000
55.09	Altri tessuti di cotone	3.250

2. Dall'anno successivo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 5 per cento.

3. Per i prodotti della voce 28.40 B II (fosfati, compresi i polifosfati, diversi da quelli di ammonio) e del Capitolo 76 (alluminio) della tariffa comune, la Comunità si riserva la possibilità di istituire massimali.

4. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al presente articolo, può essere ripristinata all'importazione dei prodotti in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

5. Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 per cento dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.

6. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

ARTICOLO 15.

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci 27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune:

all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi;

all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune;

oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente Accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra Parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

ARTICOLO 16.

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli elencate nell'Allegato C, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota di riduzione (per cento)
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	Cipolle, dal 1° febbraio al 30 aprile	60
	Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio	50
	M. Pomodori:	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	dal 1° dicembre al 31 marzo	60
	ex S. Pimenti o peperoni dolci:	
	dal 15 novembre al 30 aprile	40
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	B. altri (esclusi quelli destinati alla semina)	80
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex A. Datteri:	
	secchi	80
	H. altri (manghi, mangoste e guaiave)	40
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	ex A. Arance:	
	fresche	60
	ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi:	
	freschi	60

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota di riduzione (per cento)
	ex C. Limoni: freschi	40
	D. Pompelmi e pomeli	80
	ex E. altri: Lime e limette	80
08.04	Uve, fresche o secche: A. fresche: I. da tavola: ex a) dal 1° novembre al 14 luglio: dal 1° dicembre al 30 aprile	60
ex 08.09	Altre frutta fresche: Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	50
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): E. Papaie	50
09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	80
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	80
12.03	Semi, spore e frutti da sementa: E. altri (a)	50

(a) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota di riduzione (per cento)
12.07	<p>Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:</p> <p>A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)</p> <p>B. Radici di liquirizia</p> <p>C. Fave tonka</p> <p>ex D. altri:</p> <p> Camomilla, menta, cortecce di china, quassia amara (legno e cortecce), fave di calabar, pepe di cubebe, foglie di coca, altri legni, radici e cortecce, muschi, licheni e alghe</p>	<p>80</p> <p>80</p> <p>80</p> <p>80</p>
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	80
16.05	<p>Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati):</p> <p>ex B. altri:</p> <p> Gamberetti</p>	50
20.01	<p>Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:</p> <p>A. « Chutney » di mango</p>	80

2. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dall'Egitto, dopo lo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 2, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 2, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23-28 del Regolamento (CEE) numero 1035/72 restano applicabili.

4. Fino al 1° gennaio 1978 ed in deroga al paragrafo 1, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati ad applicare dazi doganali all'importazione di arance fresche della sottovoce 08.02 ex A della tariffa doganale comune, di mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi freschi della sottovoce 08.02 ex B della tariffa doganale comune; detti dazi non possono essere inferiori a quelli di cui all'Allegato D.

ARTICOLO 18.

I prodotti di seguito riportati, originari dell'Egitto, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ai seguenti dazi doganali:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi doganali
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: A. Cipolle ex B. altri: Agli	 15% 14%

ARTICOLO 19.

1. La Comunità prende tutti i provvedimenti affinché il prelievo da applicare all'importazione di riso della voce 10.06 della tariffa doganale comune, originario dell'Egitto, sia quello calcolato in conformità dell'articolo 11 del Regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo calcolato alle condizioni stabilite nel paragrafo 3.

2. Il paragrafo 1 è applicabile entro i limiti di un volume annuo di 32.000 tonnellate ed a condizione che l'Egitto applichi una tassa speciale all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo, il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella comunità.

3. L'importo di cui è ridotto il prelievo viene fissato ogni trimestre dalla Comunità. Esso corrisponde al 25 per cento della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento. Quest'ultimo viene fissato, insieme alle modalità di applicazione del presente articolo, in uno scambio di lettere tra le Parti contraenti.

4. In sede di Consiglio di cooperazione possono tenersi consultazioni sul funzionamento del regime previsto nel presente articolo.

ARTICOLO 20.

1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di crusche, staccature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune, originari dell'Egitto, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 2744/75, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se l'Egitto applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunità e l'Egitto.

4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.

ARTICOLO 21.

1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 17 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di questo ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma dell'articolo 17, vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10 per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

5. Il prelievo sul quale gli Stati membri operano la riduzione di cui all'articolo 19 è il prelievo che applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.

6. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 19 è calcolato nei nuovi Stati membri tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

ARTICOLO 22.

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente, o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che formano oggetto, il regime stabilito dall'Accordo.

In tal caso la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi dell'Egitto.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente Accordo per i prodotti di cui all'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Econo-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mica Europea, essa concede per le importazioni originarie dell'Egitto un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente Accordo.

3. Per l'applicazione del presente articolo, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione.

C. DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 23.

1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari dell'Egitto, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'Atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei Trattati di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 24.

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliere, l'Egitto concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre l'Egitto può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica regionale o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

ARTICOLO 25.

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. L'Egitto ha facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse di effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla stessa, qua-

lora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 26.

Qualora l'Egitto, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti o di assegnazioni di valuta, esso considera la Comunità come entità unica.

ARTICOLO 27.

In occasione degli esami di cui all'articolo 46 dell'Accordo, le Parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'Egitto.

ARTICOLO 28.

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina le norme d'origine.

ARTICOLO 29.

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche.

ARTICOLO 30.

Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti simili originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

ARTICOLO 31.

I pagamenti inerenti a transizioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Egitto, non sono soggetti a restrizioni.

ARTICOLO 32.

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

ARTICOLO 33.

1. Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 35 .

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le Parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

ARTICOLO 34.

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 35.

ARTICOLO 35.

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 34 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 33 e 34, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *b*), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 33 e 34, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

ARTICOLO 36.

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella d'Egitto, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 37.

1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il Consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'Accordo.

3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 38.

1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e degli Stati membri, nonché di rappresentanti dell'Egitto.

2. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'Egitto.

ARTICOLO 39.

1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna Parte contraente, in base alle modalità da stabilire nel regolamento interno.

2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 40.

1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Consiglio di Cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

ARTICOLO 41.

Il Consiglio di cooperazione adotta le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo ed i rappresentanti dell'Assemblea del Popolo dell'Egitto.

ARTICOLO 42.

Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le informazioni utili sugli Accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modi-

fiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o Accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione e su richiesta dell'altra Parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti.

ARTICOLO 43.

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'Accordo.

2. La Parte contraente, la quale reputi che l'altra Parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'Accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 44.

Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

ARTICOLO 45.

Nei settori contemplati dall'Accordo:

il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le società egiziani.

ARTICOLO 46.

Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'Accordo stesso, per la prima volta all'inizio del 1979 e successivamente all'inizio del 1984 i risultati dell'Accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le Parti con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° gennaio 1985, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'Accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

ARTICOLO 47.

I Protocolli 1 e 2, nonché gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'Atto finale che è parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 48.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa dodici mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 49.

Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, alle condizioni previste dal Trattato stesso e, dall'altro, ai territori della Repubblica araba d'Egitto.

ARTICOLO 50.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

ARTICOLO 51.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma.

L'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica araba d'Egitto del 18 dicembre 1972 cessa di essere applicabile alla stessa data.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لما تقدم ، ونسج المندوبون المفاوضون توقيعهم اسفل هذا الاتفاق .

Udærdiget i Bruxelles, den attende januar nitten hundrede og syvolghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Januar neunzehnhundertsiebenundsiebzig.

Done at Brussels on the eighteenth day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-seven.

Fait à Bruxelles, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto gennaio millenovecentosettantasette.

Gedaan te Brussel, de achttiende januari negentienhonderd zevenenzeventig.

حرر في بروكسل في اليوم الثامن عشر من يناير سنة ألف وتسعمائة وستة وسبعين .

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Renaat VAN ELSLANDE

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Jens CHRISTENSEN

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Hans-Dietrich GENSCHER

Pour le Président de la République française

Louis de GUIRINGAUD

For the President of Ireland

Garret FITZGERALD

Per il Presidente della Repubblica italiana

Arnaldo FORLANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Gaston THORN

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Max van der STOEL

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Anthony CROSLAND

For Radet for De europæiske Fællesskaber,

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

For the Council of the European Communities,

Pour le Conseil des Communautés européennes,

Per il Consiglio delle Comunità Europee,

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

Anthony CROSLAND

Claude CHEYSSON

عن رئيس جمهورية مصر العربية

Zakareya Tawfik ABDEL-FATTAH

ALLEGATO A

*Relativo ai prodotti di cui all'articolo 9
esclusi dal regime dell'Accordo.*

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.02	<p>Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio:</p> <p style="padding-left: 2em;">I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro</p> <p>B. Glucosio e sciroppo di glucosio:</p> <p style="padding-left: 2em;">I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 per cento o più di prodotto puro</p>
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>B. Preparazione alcoliche composte (dette « estratti concentrati »)</p> <p>C. Bevande alcoliche</p>
35.01	<p>Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:</p> <p>A. Caseine</p> <p>C. altri</p>
35.02	<p>Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:</p> <p>A. Albumine:</p> <p style="padding-left: 2em;">II. altre:</p> <p style="padding-left: 4em;">a) Ovoalbumina e lattoalbumina</p>

ALLEGATO B

Prodotti esclusi dal regime di cui all'articolo 12.

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Ke- lim e Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:
	A. Tappeti:
	ex II. altri: di cotone
ex 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05: di cotone
ex 58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fi- bre e di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06: di cotone
ex 58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci: di cotone
ex 58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi: di cotone
ex 58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi: di cotone
ex 59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili: di cotone
ex 59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costi- tuiti da materie tessili miste a fili di gomma di cotone

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: ex C. di altre materie tessili di cotone
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata di cotone
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. di cotone
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: di cotone
ex 60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: di cotone
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: di cotone
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: di cotone
ex 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini di cotone
ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini di cotone
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino: A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 UC per kg netto ex B. altri: di tessuti di cotone
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: di cotone

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 61.07	Cravatte: di cotone
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna: di cotone
ex 61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: di cotone
ex 61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia: di cotone
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.: di cotone
62.01	Coperte: B. altre: I. di cotone
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: di cotone
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: ex II. altri: di cotone
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per lo esterno, tende e oggetti per campeggio: A. di cotone
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex B. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati: di tessuti di cotone

ALLEGATO C

Relativo ai prodotti di cui all'articolo 16.

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 per cento in peso, senza aggiunta di altre materie
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 per cento in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « cornflakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: II. Lieviti di panificazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 21.07	Preparazione alimentare non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali (1)
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. Mannite III. Sorbite
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzine preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: T. Sorbite diversa dalla sorbite sottovoce 29.04 C III

(1) In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune composta: a) da un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di tale imposta; b) da un elemento mobile.

ALLEGATO D

Dazi minimi residui che possono essere applicati ai termini dell'articolo 17, paragrafo 4.

Numero della tariffa doganale della Danimarca	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
---	--------------------------	-------------------

I. DANIMARCA.

08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	2,6%
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	1,2%
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8%
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %
	II. altre:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre: fresche	3 %
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: fresche	4 %
	ex B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	freschi	4 %

II. IRLANDA.

08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Aranci dolci fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	2,6%
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	1,2%

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale dell'Irlanda	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8%
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	1. fresche	3 %
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. fresche	4 %
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma o (sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	
	I. freschi	4 %

III. REGNO UNITO.

Agrumi, freschi o secchi:	
A. Arance:	
I. Arance dolci fresche:	
a) dal 1° aprile al 30 aprile	2,6% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
b) dal 1° maggio al 15 maggio	1,2% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale del Regno Unito	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi
	c) dal 16 maggio al 15 ottobre	0,8% con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	d) dal 16 ottobre al 31 marzo	4 %
	1. dal 16 ottobre al 30 novembre	con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	2. dal 1° dicembre al 31 marzo	4,4%
	II. altre:	
	a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	1. fresche	3 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	1. fresche	
	aa) dal 16 ottobre al 30 novembre	4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	bb) dal 1° dicembre al 31 marzo	4,4%
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma o (sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	
	I. freschi:	
	a) dal 1° aprile al 30 novembre	4 % con risc. min. di 0,0688 £/100 kg
	b) dal 1° dicembre al 31 marzo	4,4%

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA
E FINANZIARIA

ARTICOLO 1.

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento di progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto.

ARTICOLO 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981, potrà essere impegnato un importo complessivo di 170 milioni di unità di conto europee a concorrenza di:

a) 93 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;

b) 14 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti a condizioni speciali;

c) 63 milioni di unità di conto europee sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono, in linea generale, di abbuoni d'interesse del 2 per cento, come massimo, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

ARTICOLO 3.

1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:

progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica dell'Egitto e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo,

cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dall'Egitto,

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

ARTICOLO 4.

Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei progetti e delle azioni di cui all'articolo 3 sono determinate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2 e 6, secondo la natura e le caratteristiche particolari di ciascun progetto o azione.

ARTICOLO 5.

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sarà utilizzata sino ad esaurimento, con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.

ARTICOLO 6.

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali saranno concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 per cento.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi egiziani appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

ARTICOLO 7.

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo dell'Egitto, assumere la forma di un co-

finanziamento al quale possono partecipare, in particolare, organismi ed istituti di credito e di sviluppo dell'Egitto, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero organismi finanziari internazionali.

ARTICOLO 8.

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

a) in genere:

lo Stato egiziano;

b) con l'accordo dello Stato egiziano, per progetti ed azioni da esso approvati:

gli organismi pubblici di sviluppo dell'Egitto;

gli organismi privati che operano in Egitto per lo sviluppo economico e sociale;

le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione egiziana;

le associazioni di produttori cittadini egiziani o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;

i borsisti e tirocinanti inviati dall'Egitto nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 9.

1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e l'Egitto definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo dell'Egitto.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica dell'Egitto ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dall'Egitto e da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

ARTICOLO 10.

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo dell'Egitto, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato egiziano e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

ARTICOLO 11.

L'Egitto o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

ARTICOLO 12.

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Egitto.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese egiziane alla esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese egiziane, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto europee.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

ARTICOLO 13.

Nel quadro della sua legislazione vigente, l'Egitto riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunità, un regime fiscale e doganale altrettanto favorevole che quello applicato nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 14.

La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato egiziano può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

ARTICOLO 15.

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, l'Egitto s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

ARTICOLO 16.

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N. 2

**RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI « PRODOTTI ORIGINARI » E AI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE « PRODOTTI ORIGINARI »

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5, sono considerati:

1) prodotti originari dell'Egitto:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Egitto;

b) i prodotti ottenuti in Egitto per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Egitto, a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto riguarda i prodotti che, ai sensi del presente Protocollo, sono originari della Comunità;

2) prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. Tale condizione non è tuttavia richiesta per i prodotti originari dell'Egitto, ai sensi del presente Protocollo.

I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 2.

Sono considerati « totalmente ottenuti » in Egitto o nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a):

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

ARTICOLO 3.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti:

a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;

b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale limita, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti — che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio — non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi, se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria:

a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spandi-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, eccetera, ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;

g) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per poter essere considerati originari;

f) la semplice riunione di parti di oggetti per costituire un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4.

Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenute in Egitto o nella Comunità siano considerate originarie dei medesimi solo a condizione che il valore dei prodotti messi in opera non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:

da un lato,

per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;

per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;

dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

ARTICOLO 5.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dall'Egitto nella Comunità o dalla Comunità in Egitto, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Egitto o della Comunità, in una sola spedizione, può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti nella Comunità o in Egitto:

a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;

b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

la descrizione esatta delle merci;

la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate;

la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 6.

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario ai sensi del presente Protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto in sede di Consiglio di cooperazione per ridefinire il valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come un solo articolo e, al momento dell'importazione della prima spedizione parziale, può essere presentato un certificato di circolazione delle merci per lo articolo completo.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi, ed il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi oppure non è fatturato a parte, sono considerati costituenti un tutto unico con la attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 7.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci alle quali si riferisce, quand'esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Questa domanda è redatta in base al formulario che figura nell'Allegato V del presente protocollo e che è compilato conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo qualora possa costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'Accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

ARTICOLO 8.

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente Protocollo.

2. Allo scopo di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla designazione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A tal fine, la designazione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente occupata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata mediante linee trasversali.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

ARTICOLO 9.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è redatto in base al formulario che figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tale formula è stampata in una o più lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è compilato in una di queste lingue e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se è compilato a mano, deve essere scritto con l'inchiostro ed in stampatello.

Il certificato deve avere un formato di millimetri 210x297; è ammessa una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più per la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In

quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dello indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

ARTICOLO 10.

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta, congiuntamente alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

ARTICOLO 11.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

ARTICOLO 12.

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

ARTICOLO 13.

1. I certificati di circolazione delle merci EUR.1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a casi di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 14.

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci non comporta *ipso facto* l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.

ARTICOLO 15.

La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR.1 con uno o alcuni altri certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

ARTICOLO 16.

Il formulario EUR.2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dall'esportatore o, sotto sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una o più lingue ufficiali nelle quali è redatto l'Accordo in conformità del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Qualora le merci contenute nella spedizione abbiano già formato oggetto di un controllo nel paese d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « Osservazioni » del formulario EUR.2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR.2 ha il formato di millimetri 210x148. Una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 grammi il metro quadrato.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

È redatto un formulario EUR.2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 17.

1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempreché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione del presente Protocollo e purché non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 18.

1. Le merci spedite dalla Comunità o dall'Egitto per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Egitto o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente Protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o dell'Egitto e purché alle autorità doganali sia fornita la prova:

a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Egitto o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione, o immediatamente dopo, in Egitto o nella Comunità, nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi da quelli dimostrativi a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali queste sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere — durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19.

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente Protocollo, l'esportatore deve:

indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;

attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR.1 al momento dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DELIVRE A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UNSTEDS EFTERFOLGENDE »,

"منحت في وقت لاحق"

ARTICOLO 20.

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE »,

"صورة طبق الاصل"

ARTICOLO 21.

L'Egitto e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato.

ARTICOLO 22.

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, l'Egitto e la Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 nonché della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR.2.

ARTICOLO 23.

Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilino o facciano compilare un formulario EUR.2 contenente dati inesatti.

ARTICOLO 24.

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dei formulari EUR.2 viene effettuato, mediante campionamento, ogni qualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR.2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato d'importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle

merci EUR.1 o il formulario EUR.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetto alla legislazione di quest'ultimo.

ARTICOLO 25.

Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del presente Protocollo.

ARTICOLO 26.

1. La Comunità e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR.1, nonché i formulari EUR.2, possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. I certificati di modello A.ET.1, ed i formulari A.ET.2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR.1, ed i formulari EUR.2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

ARTICOLO 27.

La Comunità e l'Egitto adottano, per quel che li concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente Protocollo.

ARTICOLO 28.

Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 29.

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Egitto, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, a condizione che venga presentato - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato A.ET.1 rilasciato alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2 o un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

ARTICOLO 30.

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

PAGINA BIANCA